



DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 26 febbraio 2009, dell'articolo 17 del testo proposto dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a riunite per il

DISEGNO DI LEGGE N. 1082

«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (TREMONTI)

dal **Ministro dello sviluppo economico** (SCAJOLA)

dal **Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione** (BRUNETTA)

dal **Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali** (SACCONI)

dal **Ministro per la semplificazione normativa** (CALDEROLI)

e dal **Ministro della giustizia** (ALFANO)

(V. Stampato Camera n. 1441-bis)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 ottobre 2008

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 ottobre 2008

Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati.

2. Nel proporre il trasferimento dell'esercizio delle funzioni, ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta all'approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione.

4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della piena

utilizzo e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio.

